



Allegato "A" al N. 10.211/6.423 di Rep.

STATUTO della "FONDAZIONE NANDA VIGO"

Articolo 1 – Fondatori – sede - denominazione

Per volontà dei signori

- Pietro Cadeo (C.F. CDAPTR61H28F205C), nato a Milano il 28 giugno 1961 e ivi residente in via Lanzone 6; e
- Francesca Maria Cadeo (C.F. CDAFNC58L58F205E), nata a Milano il 18 luglio 1958 e ivi residente in via Lanzone 6,

(i **Fondatori**),

è costituita, con sede legale e operativa in Milano, via Giuseppe Parini n. 9 la "**Fondazione Nanda Vigo**" (la **Fondazione**).

La Fondazione si ispira a e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione, nell'ambito del modello organizzativo di tale tipologia di ente, come disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

La Fondazione utilizzerà la denominazione "**Fondazione Nanda Vigo E.T.S.**" appena essa sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione può costituire sedi secondarie, in Italia e all'estero, per lo svolgimento delle proprie attività e il perseguimento della propria finalità. L'eventuale mutamento di sede non costituisce modifica statutaria.

Articolo 2 - Finalità e attività di interesse generale

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e si prefigge l'esclusivo o comunque prevalente perseguimento di finalità civiche e di solidarietà sociale nel campo della promozione culturale, specialmente nella forma dell'arte contemporanea, ed allo stesso tempo di onorare la memoria della defunta Fernanda Enrica Leonia Vigo (meglio conosciuta come Fernanda o Nanda Vigo), artista contemporanea di fama internazionale.

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento di attività di interesse generale, mirate, in particolare, al perseguimento di scopi di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse culturale, mediante lo svolgimento, in via principale od esclusiva, delle seguenti attività di interesse generale:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5, co. 1, lett. d), D. Lgs. 117/2017;
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, di cui all'art. 5, co. 1, lett. f), D. Lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di cui all'art. 5, co. 1, lett. i), D. Lgs. 117/2017.

In particolare, la Fondazione svolge attività di tutela, diffusione e valorizzazione della cultura italiana mediante la tutela, diffusione e valorizzazione della figura, dell'immagine, delle opere, della memoria, personale e storica, e dell'eredità culturale lasciata da Nanda Vigo, proponendosi quindi di promuovere, realizzare

e/o sviluppare, in Italia e all'estero - anche indirettamente a mezzo di prestazioni di artisti, autori, ricercatori, studiosi, società, istituzioni, fondazioni, associazioni, musei, archivi, istituti e/o enti privati e/o pubblici - ogni iniziativa per la ricerca, la diffusione e la conoscenza:

- dell'arte contemporanea, in tutte le sue manifestazioni, anche sociali e culturali;
- in particolare, della figura, della produzione, dell'attività e dell'archivio di Nanda Vigo.

La Fondazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento della propria finalità di solidarietà, utilità e promozione sociale. In particolare, l'attività della Fondazione ha ad oggetto, in via principale, l'organizzazione e gestione di attività culturali e la tutela del patrimonio culturale. Tale attività include, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la cura e conduzione di studi e ricerche in ambito culturale e artistico;
- la raccolta, la catalogazione, la digitalizzazione e l'analisi della produzione e dell'archivio di Nanda Vigo, nonché di materiali - riguardanti, o creati da, Nanda Vigo - quali note biografiche, di storia personale, corrispondenza e testimonianze relative alla vita e alle creazioni dell'autrice;
- attività, anche editoriali, quali quelle connesse alla valorizzazione e alla promozione e diffusione della cultura, come ad esempio la promozione della pubblicazione del catalogo ragionato e generale dell'autrice, di eventuali saggi e/o raccolte frutto dell'attività di catalogazione;
- l'organizzazione di mostre, manifestazioni e/o eventi, la partecipazione e/o il contributo a mostre organizzate in Italia o all'estero;
- la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, convegni, mostre e pubblicazioni ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere e facilitare lo studio e la divulgazione dell'opera di Nanda Vigo e di altri autori, contemporanei e non;
- la tutela della memoria, personale e storica, delle opere e dell'immagine pubblica e artistica di Nanda Vigo, anche attraverso il monitoraggio, la prevenzione e la sensibilizzazione rispetto all'uso, da parte di terzi, del nome, dell'immagine e dell'opera dell'autrice, anche nell'intento di contrastare utilizzi illeciti, con qualsiasi mezzo e/o modalità realizzati, ivi inclusi gli utilizzi realizzati attraverso sistemi di intelligenza artificiale.

La Fondazione può poi svolgere attività connesse all'educazione e all'istruzione e svolgere attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. In tale ambito, la Fondazione potrà, in particolare:

- istituire premi e borse di studio coerenti con la finalità e l'attività principale della Fondazione;
- organizzare eventi culturali quali manifestazioni, convegni, conferenze e simili.

La Fondazione può, inoltre:

- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operano per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione;
- curare l'attività editoriale, sia mediante la stampa dei risultati di ricerca di studi propri, ivi inclusi i risultati delle attività di catalogazione, sia mediante l'edizione di opere di terzi, sia attraverso l'edizione, compilazione e/o curatela di pubblicazioni come edizioni critiche e inediti, nonché attraverso la pubblicazione online.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione può, infine:

- stipulare apposite convenzioni per promuovere la cultura in ogni sua forma, di concerto con le amministrazioni pubbliche, con la scuola, l'università e con altri enti, del terzo settore e non, italiani e stranieri;
- interagire di concerto con il mondo scolastico e universitario o con altre realtà presenti sul territorio sostenendo, direttamente od indirettamente, le iniziative finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, soprattutto in relazione alla promozione dell'eccellenza e della ricerca artistica;
- svolgere tutte le attività, anche di natura commerciale, purché strumentali, conformi e connesse alle finalità della Fondazione, inclusa la conclusione e/o stipula di contratti, atti e convenzioni, l'amministrazione e gestione di beni mobili e immobili, di cui sia proprietaria, comodataria, locatrice, comodataria o che abbia comunque nella propria disponibilità, la partecipazione a gare, bandi, appalti, manifestazioni di interesse finalizzati all'ottenimento di erogazioni, di qualsiasi natura.

Articolo 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento della finalità indicata all'art. 2 del presente statuto.

Non verranno in alcun caso distribuiti, neppure indirettamente, utili e/o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ad alcuno dei soggetti operanti nella Fondazione, ivi inclusi i Fondatori, i membri degli organi della Fondazione, i dipendenti, i collaboratori e/o gli amministratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale assegnato dai Fondatori, come risulta dall'Atto Costitutivo della Fondazione stessa;
- da ulteriori eventuali incrementi deliberati dagli organi della medesima;
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai Fondatori;
- dai beni mobili, dai valori mobiliari, dalle somme e dagli immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, sia italiani che stranieri, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Articolo 4 - Fondo di gestione; entrate e finanziamento delle attività; bilancio annuale

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone di un fondo di gestione composto dalle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- contributi pubblici e privati, incluse le erogazioni dei sostenitori;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa, di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 del D.lgs. 117/2017, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ricavi di ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dalla Fondazione;
- ogni eventuale contributo, erogazione ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

La Fondazione provvede all'impiego delle risorse e all'erogazione delle rendite derivanti dal proprio patrimonio con criteri e modalità conformi al perseguimento della realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2.

Ciascun esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione approva, insieme a una Relazione sull'attività svolta a cura del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo redatto e pubblicato in conformità dell'art. 13 e ss. del D. Lgs. 117/2017, previa approvazione, per quanto di competenza, dell'Organo di Controllo. Il Consiglio di Amministrazione approva altresì il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno precedente. Qualora la Fondazione superasse i limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017, essa redigerà il bilancio in forma consolidata ed ottempererà alle obbligazioni previste dalla normativa vigente in tema di bilancio sociale.

Articolo 5 - Organi

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione ed, al suo interno, il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, ove lo ritenga opportuno per il funzionamento della Fondazione e salvi i casi in cui uno di essi sia obbligatorio per legge:

- il Revisore dei Conti;
- il Tesoriere;

- il Segretario.

Articolo 6 - Presidente e Vice Presidente

Le prime Presidenza e Vice-Presidenza della Fondazione sono affidate ai soggetti nominati in atto costitutivo rispettivamente quale Presidente e Vicepresidente.

Il Presidente nominato con l'atto costitutivo dura in carica fino alla sua morte, sopravvenuta incapacità non transitoria, interdizione, inabilitazione o rinuncia; dopo la morte, la sopravvenuta incapacità non transitoria, interdizione, inabilitazione o rinuncia del Presidente nominato con l'atto costitutivo, il Presidente dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Il Vicepresidente dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato e revocato dal Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e nominare avvocati e procuratori alle liti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne fa le veci per tutto il tempo necessario.

In caso di morte, incapacità non transitoria, interdizione, inabilitazione o rinuncia del Presidente, tale carica sarà assunta dal Vicepresidente, fino al termine dell'esercizio in cui si verifica l'evento e per i successivi tre esercizi; all'atto di assunzione della carica di Presidente, il Vicepresidente nominerà un nuovo Vicepresidente, che durerà in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

In caso di commorienza del Presidente e del Vicepresidente, loro contemporanea incapacità non transitoria, interdizione, inabilitazione o rinuncia alla rispettiva carica, il Consiglio di Amministrazione nominerà, fra i propri membri o fra soggetti terzi, un Presidente e un Vicepresidente.

Il Presidente in carica:

- fatto salvo il caso della nomina nell'atto costitutivo, nomina il Vicepresidente;
- può revocare il Vicepresidente;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- tutela l'immagine istituzionale della Fondazione e vigila sul rispetto, da parte degli Organi della Fondazione, dei valori indicati e recepiti nello Statuto della stessa, nonché sulla coerenza delle attività della Fondazione con i predetti valori;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- supervisiona, coordina e controlla l'attività e la produzione culturale e scientifica della Fondazione, nonché le attività di eventuali studiosi e ricercatori che beneficino di contributi e/o borse di studio della Fondazione o di cui quest'ultima si avvale;
- fornisce parere obbligatorio e vincolante in relazione alla liquidazione del patrimonio residuo a seguito di estinzione della Fondazione, nel caso previsto dall'art. 14;
- dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è il capo del personale dipendente della stessa;
- può delegare tali compiti, in tutto od in parte, al Vicepresidente e/o ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono

esercitate dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente:

- funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali, che sottoscrive con il Presidente;
- predispone la relazione sull'attività che accompagna il bilancio di cui all'art.4 che precede;
- fornisce pareri per lo sviluppo delle attività della Fondazione;
- fornisce pareri per una valutazione delle attività, anche in un contesto comparativo internazionale;
- fornisce indicazioni per lo studio e la valorizzazione della figura e dell'opera di Nanda Vigo;
- esprime suggerimenti per la più opportuna divulgazione delle attività della Fondazione;
- contribuisce alla raccolta dei materiali creati da/riguardanti Nanda Vigo;
- svolge qualsiasi altro incarico che gli sia conferito dalla Fondazione.

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, i cui membri sono nominati per la prima volta nell'Atto Costitutivo.

Eccezion fatta per il primo Consiglio di Amministrazione, nominato con l'Atto Costitutivo, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati secondo la procedura di cui al presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, inclusi il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione (ad eccezione del Presidente nominato con l'Atto Costitutivo) rimane in carica 3 (tre) esercizi, scade alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica ed i suoi membri sono rieleggibili.

Alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione, ciascun Amministratore, diverso dal primo Presidente, che non si trovi in situazione di incapacità naturale non transitoria, che non sia stato interdetto, inabilitato, sottoposto ad amministrazione di sostegno, che non sia incorso in cause di esclusione, ineleggibilità o decadenza e che non intenda rinunciare alla carica, ha diritto di continuare a rivestire la carica per i successivi tre esercizi.

La nomina di un nuovo Consigliere, invece, viene approvata da Consiglio di Amministrazione con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti a cui partecipa anche il Consigliere che intende rinunciare alla carica.

Nella comunicazione di nomina, viene indicata la data entro cui comunicare la propria accettazione e la data per la prima riunione del Consiglio di Amministrazione entrante. Il Consiglio uscente rimane in carica fino all'accettazione della carica e all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati all'art. 2, dietro parere, obbligatorio ma non

vincolante, del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso non possono rivestire la carica di Consigliere e se già nominati la perdono per esclusione, i soggetti che direttamente od anche solo indirettamente per mezzo di interposte persone, svolgano attività commerciale delle opere di Nanda Vigo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con decisione assunta a maggioranza dei componenti, senza tenere conto del Consigliere incorso in una causa di esclusione. Il Consigliere incorso nella causa di esclusione deve essere invitato a partecipare alla riunione allo scopo di giustificare il suo operato.

Un membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso, con decisione assunta a maggioranza dei componenti, senza tenere conto del Consigliere incorso in una causa di decadenza.

In tali casi, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i, che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il Consigliere cooptato non accetti per iscritto la carica entro 15 (quindici) giorni dalla notizia avutane dal Presidente della Fondazione, o, in sua assenza, dal Vicepresidente, si intende che l'abbia rifiutata: in tal caso il Consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione. Il membro, o i membri, cooptato/i scade/scadono insieme a quelli in carica all'atto della sua/loro nomina.

Il Presidente potrà stabilire un eventuale compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, che rientrerà nei parametri dettati dall'art. 8, co. 3, D. Lgs. 117/2017, e non costituirà in alcun caso distribuzione, neppure indiretta, di utili.

Articolo 8 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- nomina il Presidente, eccezion fatta per il primo Presidente, che viene nominato con l'Atto Costitutivo;
- delibera, predispone e attua i programmi di attività della Fondazione, nonché predispone gli schemi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, accompagnati da una relazione annuale sulla politica culturale, sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate;
- approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti

pubblici o privati, nazionali o internazionali;

- delibera l'eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;
- provvede, se necessario, alla nomina e/o revoca dell'Organo di Controllo, del Revisore dei Conti, del Tesoriere e del Segretario e ne stabilisce il compenso, salvo il caso in cui si stabilisca la gratuità della funzione;
- provvede all'assunzione e/o al licenziamento del personale dipendente, e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- delibera sulla conclusione di contratti con collaboratori e professionisti e, più in generale, sulla stipula di ogni contratto ritenuto utile;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori dal Comune in cui è ubicata la sede legale;
- è responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione;
- coordina e controlla le attività degli studiosi e dei ricercatori che beneficiano di contributi o borse di studio della Fondazione;
- delega i suoi membri allo svolgimento di specifiche funzioni;
- delibera le modifiche dello Statuto;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente, all'eventuale Organo di Controllo, del Tesoriere e del Segretario, in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto;
- oltre a quanto sopra specificato, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti alla gestione, ivi inclusi la tenuta della contabilità, dei libri associativi, gli incassi e gli esborsi.

Articolo 9 - Convocazione e Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da persona a ciò delegata con comunicazione per posta elettronica ordinaria inviata con tre giorni di preavviso. Il Consiglio di Amministrazione uscente convoca con l'ultima delibera del proprio mandato la prima riunione del Consiglio di Amministrazione entrante.

Deve inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e a votazione palese. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente ovvero, in sua assenza, del Vicepresidente.

Le delibere del Consiglio aventi ad oggetto modifiche statutarie devono essere approvate con voto dei due terzi dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole del Presidente in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in audio-video conferenza.

In caso di assenza del Vicepresidente, alle riunioni del Consiglio di

Amministrazione può essere nominato un componente del Consiglio di Amministrazione che assolva alle funzioni di segretario del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni anche soggetti terzi. Presenza alle riunioni, ove richiesto dal Presidente, l'Organo di Controllo, con funzione consultiva in relazione ai settori di propria competenza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche al di fuori del comune della sede legale, comprese località all'estero, purché in Europa.

Articolo 10 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è composto da una persona, scelta tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica tre anni. Il primo Organo di Controllo è nominato nell'atto costitutivo.

Qualora la Fondazione superasse i limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo svolge altresì la funzione di revisione legale dei conti di cui all'art. 11 che segue.

Articolo 11 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è un organo monocratico eventuale. La funzione del Revisore dei Conti è esercitata dall'Organo di Controllo, ove siano superati i limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui bilanci consuntivi, effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti dura in carica 3 (tre) esercizi, scade alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica, è rieleggibile e deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali dei Conti.

Articolo 12 - Sostenitori

I Sostenitori sono persone fisiche, giuridiche o istituzioni pubbliche o private che coadiuvano la Fondazione al raggiungimento dei propri fini istituzionali con donazioni, contributi finanziari o di altra natura o iniziative promozionali. La qualifica di Sostenitore è attribuita e revocata dal Consiglio di Amministrazione.

I Sostenitori possono proporre ed attuare in proprio iniziative specifiche, dopo approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 13 – Vigilanza - libri obbligatori

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle Autorità previste dalla normativa vigente.

La Fondazione tiene ogni libro o registro richiesto dalla normativa vigente, incluso il D. Lgs. 117/2017.

Articolo 14 - Modifiche allo Statuto; Durata indeterminata; Estinzione della Fondazione

Le modifiche al presente Statuto, adottate nelle modalità ivi previste, entrano in vigore con l'iscrizione delle modifiche stesse nel RUNTS.

La Fondazione è costituita senza limite di durata. Qualora lo scopo della Fondazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, circostanze tutte che dovranno essere accertate con decisione del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole del Presidente, la Fondazione sarà posta in liquidazione.

In caso di liquidazione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Consiglieri, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali della Fondazione, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 - Rinvio alle disposizioni di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge e in particolare quelle del D. Lgs. 117/2017 e del Codice Civile.

F.to Pietro Cadeo

F.to Francesca Maria Cadeo

F.to Mariagrazia Bucci - teste

F.to Barbara De Leo - teste

F.to Enzo Sami Giuliano - Notaio